

AUTOVETTURE E DETRAIBILITÀ IVA

Con una storica sentenza della Corte di Giustizia della UE le regole sulla indetraibilità IVA sulle autovetture sono state censurate e il comportamento del fisco condannato.

La condanna si fonda sul fatto che sulla base delle norme comunitarie il regime di indetraibilità IVA poteva essere mantenuto solo per un periodo transitorio, ma le continue proroghe l'hanno di fatto trasformato in definitivo.

Le conseguenze della decisione UE sono di due tipi:

- In primo luogo con decorrenza dal **14 settembre 2006** non ci sono più vincoli alla detraibilità dell'IVA su l'acquisto, sulle rate leasing e sulle spese di impiego (manutenzioni, carburanti, lubrificanti ecc.) delle autovetture, si applica pertanto la regola generale vale a dire che la **detrazione IVA deve essere proporzionale alla percentuale di utilizzo** inerente ai fini aziendali o professionali.

Quindi l'IVA relativa all'autovettura utilizzata ad esempio totalmente per effettuare interventi tecnici presso la clientela è deducibile al 100% mentre l'IVA relativa all'auto utilizzata anche per fini personali sarà deducibile nella stessa proporzione dell'effettivo impiego aziendale o professionale. Quest'ultimo punto è pertanto quello più delicato e possibile fonte di controversie con il fisco su questo tema segnaliamo la probabile futura determinazione di percentuali forfetarie di detrazione, subordinate al benessere dell'Unione Europea.

- La seconda conseguenza della decisione UE consiste nella **possibilità di richiedere il rimborso** dell'imposta in parola riferita al periodo 1.1.2003 – 13.9.2006, questa possibilità è per ora solo teorica in quanto con l'emanazione del DL. n. 258 del 15 settembre 2006 il governo si è prontamente premunito introducendo una norma che blocca le richieste di rimborso rinviandole e subordinandole a apposita procedura.

La conversione in legge di detto decreto avvenuta in data 8.11.2006 ha stabilito che le richieste di rimborso possono essere effettuate solo in via telematica entro il aprile 2007 utilizzando un apposito modello che doveva essere approvato entro il 30 ottobre ma che al momento non è ancora disponibile.

Ritourneremo sulle definitive regole di rimborso quando sarà approvata la modulistica di richiesta del rimborso.

STUDI DI SETTORE: NUOVI QUESTIONARI PER IL SETTORE DEI SERVIZI

Con Provvedimento 6 ottobre 2006, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i seguenti quattro questionari finalizzati all'evoluzione degli studi di settore appartenenti ai servizi:

- ESG41 codice attività: 74.13.0, relativo agli studi di mercato e sondaggi di opinione;
- ESG91 codici attività: 67.20.1, 67.20.2, 67.13.2 e 67.13.3, per gli agenti e broker assicurativi, i promotori finanziari, ecc.;
- ESG92 codice attività: 74.12.C), per i revisori contabili, periti consulenti in materia contabile e amministrativa; si osserva che tale questionario è riservato solo a coloro che svolgono l'attività in forma d'impresa, ossia le società di servizi e non deve pertanto essere compilato da chi svolge queste attività in forma professionale;
- ESG93 codice attività: 74.87.5, relativo al design del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, ecc.

I contribuenti, interessati dovranno trasmettere il questionario, debitamente compilato, all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il **15 dicembre 2006**.

IL D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 262 del 29 settembre 2006 in vigore dal 3.10.2006.

Con questo provvedimento sono state introdotte in via d'urgenza delle disposizioni che di seguito riepiloghiamo brevemente.